

imperio populi Romani sunt»; b) I. 1.8.2: *homines*, « *qui sub imperio nostro sunt* »; c) Gai. 1 *inst.* D. 1.6.1.2: *homines*, « *qui sub imperio Romano sunt* ». Mentre Gaio, nel secondo secolo d.C., ancora distingue nettamente tra *cives Romani* (teoricamente tuttora capaci di partecipare alle funzioni di governo della repubblica) e *peregrini* sottoposti all'*imperium* del *populus Romanus* (cioè dei *cives Romani*), Giustiniano, alterando il testo di Gaio (o recependo, almeno nei *Digesta*, un testo gaiano precedentemente alterato in età postclassica), non faceva più differenza e parlava di « *homines* » divenuti tutti, o quasi, *Romani* per effetto della *constitutio Antoniniana*, ma ormai tutti privi di capacità di governo e quindi tutti « *sub imperio Romano* »: un *imperium Romanum* da intendere come « *imperium nostrum* », cioè dell'autocrate. « *Ius Romanum* » non pare che si incontri mai, ma nemmeno, credo « *ius Romanorum* », pur se si trovano a volte locuzioni come « *ius nostrum* » (cioè dei *Romani* o del *populus Romanus*), « *ius civile* » (evidentemente, dei « *cives Romani* », ma detto anche « *proprium civitatis* » da Gai 1.1), « *ius publicum* » (nel senso di *ius* creato dalle *leges publicae populi Romani*) e simili.

Ciò posto, non sarei tanto sicuro che l'espressione « *ius Romanum* » sia errata e che sia esatta solo l'espressione « *ius Romanorum* ». L'una e l'altra, almeno secondo me, vanno bene per designare il diritto romano, cioè il diritto degli antichi Romani. Con questa avvertenza: che « *ius Romanorum* » si adatta meglio (anche se non esclusivamente) all'ordinamento giuridico dei tempi in cui il *populus Romanus* era qualcosa di ben distinto dal complesso variegato di coloro che erano privi della cittadinanza romana e vivevano « *sub imperio populi Romani* »; che invece « *ius Romanum* » si adatta meglio (anche se non esclusivamente) all'ordinamento giuridico dei tempi in cui tutti (o quasi) gli abitanti dell'impero erano formalmente *Romani* e vivevano, praticamente come sudditi, agli ordini dell'autorità imperiale, cioè « *sub imperio Romano* ».

Direi proprio, per parlar franco, che tutto si riduca ad una quisquilia.

POSTILLA SECONDA: « IGNORANTIA IURIS (ROMANI) ».

I casi di ignoranza del diritto romano da parte degli storiografi « generali » di Roma non si contano. Quando ne ho avuta l'occasione,

* In *Labeo* 15 (1969) 241 s. e 28 (1982) 98.

non ho mancato doverosamente di segnalarli. Qui mi limito, per rendere evidente l'estensione del fenomeno, a due esempi soltanto.

Primo. La quinta edizione dell'opera classica di Joseph Vogt, *Die römische Republik*, è stata preceduta dalla traduzione italiana di Vittoria Omodeo e Carlo Gronda (V. J., *La Repubblica romana* [Bari, Laterza ed., 1968] p. XV-422, con prefazione dell'a. e riproduzione delle pagine introduttive dettate da Adolfo Omodeo per la prima edizione del 1939). Il libro è stato ampiamente rimaneggiato per essere posto al corrente con le più recenti ricerche, come risulta anche dall'aggiornatissima bibliografia finale (p. 417 ss.).

Tornare su un'opera così nota e così notoriamente felice, per elogiare la straordinaria freschezza, è fuor di luogo. Non è fuor di luogo invece segnalare quello che è, mi si consenta, un difetto di questa e di molte altre ricostruzioni della storia romana: la deficienza dell'informazione giuridica, o forse peggio la sottovalutazione della componente giuridica. Una storia così acuta nell'analisi dei fatti sociali ed economici, come è quella del Vogt, sorprende, ad esempio, nella superficialità (dirò così) dei cenni dedicati alle *XII tabulae* (p. 58 s.: « ora gli organi dello stato partecipavano al diritto penale e a quello delle obbligazioni, in quanto erano stabilite le norme e la procedura; la sentenza risolutiva di una contesa e l'espiazione di un delitto rimanevano però ancora in ampia misura in mano degli stessi cittadini »), alla *lex Canuleia* (p. 60: « ciò permetteva ora a singoli plebei la forma patrizia del contratto matrimoniale e l'ammissione nella società delle famiglie patrizie e dei loro culti »), al *praetor urbanus* (p. 74: « presto [presto rispetto al 367 a. C.] questo magistrato si applicò a perfezionare il diritto tradizionale — *ius civile* — in base all'autorità della carica attraverso editti — *ius praetorium* —, mettendo lo sviluppo del diritto al passo con il progresso del tempo »), al *ius privatum* (p. 105: « il diritto privato assicurava la libertà di ogni singolo cittadino nel quadro della legge e dei costumi e fondò il recinto della famiglia, chiuso in sé, in cui il *pater familias* dominava autocratico, quasi che egli dovesse essere indennizzato, con questa sua sovranità familiare, dalla subordinazione all'impero dei magistrati »), al processo privato (p. 105: « nei processi civili i magistrati usavano grande moderazione; ... compito dei pretori era solo accettare la querela e stabilire le norme processuali che dovevano aver vigore »). E si potrebbe continuare a lungo.

È fuor di dubbio che noi storiografi del diritto romano la storia romana generale la bazzichiamo solitamente poco e male: « *mea culpa* ». Ma come sarebbe meglio per gli studi, se l'atto di contrizione fosse

recitato anche da chi scrive storia dello sviluppo sociale, economico, politico. E fosse seguito dal « pentimento attuoso » di una rapida scorsa a qualche manuale di storia e di istituzioni del diritto romano.

Chiuso col Vogt, passiamo al secondo esempio. Esso è relativo alla traduzione italiana, in tre volumi, della ben nota *History of Rome* di M. Cary, rivista e rimaneggiata (seconda edizione nel 1975) da H. H. Scullard, professore nell'Università di Londra (Cary M., Scullard H. H., *Storia di Roma* [Bologna, Il Mulino, 1981] 1, p. 523, 2, p. 541, 3, p. 379).

La trattazione, che va dalle origini alla « decadenza e fine », è corredata da ricche tavole cronologiche e da nutrite rassegne bibliografiche al termine di ogni volume. La limpidezza del discorso e la « partecipazione » ad esso degli autori sono notoriamente altissime, degne di molto apprezzamento, sopra tutto per quanto attiene alla repubblica, dalle guerre puniche alle guerre civili, ed al primo principato. Ma, sia detto con estrema schiettezza, si tratta essenzialmente, in quest'opera, di una « storia politica » di Roma: di una storia voglio dire, che pone al centro dell'azione le guerre, i dissidî interni, le alleanze, i compromessi, e riempie poi gli spazi vuoti con modiche dosi di sociale, di economico, di letterario, di artistico e via dicendo.

Forse in questa critica mi sbaglierò, o almeno esagererò un tantino: essa è fondata, infatti, sopra tutto su impressioni di lettore non del tutto soddisfatto. Ma sono sicuro di non sbagliarmi, e nemmeno di esagerare in alcun modo, se lamento, in questa piú che in altre trattazioni, l'incuranza per la componente giuridica della vita romana attraverso tredici e piú secoli.

Non è che proprio non si parli del diritto (sarebbe impossibile), ma se ne parla poco e male. Il poco è di evidenza solare (dove sono, ad esempio, i grandi giuristi della tarda repubblica e quelli del principato?). Quanto al male, non vi è, per darne degli esempi, che l'imbarazzo della scelta, ma mi limiterò a segnalare le pagine dedicate alle XII Tavole (1, 149 ss.: si veda solo quanto è detto a p. 151 circa l'*usus* e la *manus*) e potrei facilmente continuare [*errata corrige*: in 1.431 leggi « *lex Aebutia* », in luogo di « *lex Aemilia* »].

Sappiamo tutti che, in questa negligenza riguardo al giuridico (negligenza riscontrabile anche nei ragguagli bibliografici), gli autori sono in larghissima compagnia. Non si tratta, peraltro, di una scusa valida. Sono anni ed anni che la lacuna viene, da parte di noi storici del diritto, denunciata. Quando si decideranno seriamente, gli stimabili col-

